

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1017 del 23/02/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Vetroresina Senio srl con sede legale e attività di lavorazione vetroresina in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1057 del 23/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Vetroresina Senio srl** con sede legale e attività di lavorazione vetroresina in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696. **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** .

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'Autorizzazione di Carattere Generale - ACG - rilasciata con atto di ARPAE PG. 2022/26529 del 17/02/2022 alla Società Vetroresina Senio srl per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione vetroresina, sita in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n. 696;

l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 30/01/2025 e acquisita da ARPAE con PG. 2025/26181 - pratica Sinadoc 6545/2025, dalla Ditta **Vetroresina Senio srl (P.IVA 02700670397)**, con sede legale e attività di lavorazione vetroresina in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152/2006 e smi);
- valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della legge 447/1995);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica Sinadoc n. **6545/2025**, emerge che:

- La Ditta Vettoresina Senio srl risulta in possesso dell'Autorizzazione di Carattere Generale per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione vetroresina con atto di ARPAE PG. 2022/26529 del 17/02/2022, ha presentato in data 30/01/2025 al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, apposita istanza per il rilascio dell'AUA per la propria attività svolta in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696, a seguito dell'inserimento anche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, di competenza comunale;
- Arpae con PG. 2025/32816 del 20/02/2025 comunicava la verifica positiva di correttezza formale e completezza della documentazione presentata;
- Arpae con nota PG. 2025/42232 del 05/03/2025 comunicava la richiesta di documentazione integrativa per la matrice “emissioni in atmosfera”, trasmessa alla Ditta dal SUAP in data 14/03/2025 (ns PG. 2025/51134);
- Arpae con nota PG. 2025/53422 del 20/03/2025 richiedeva chiarimenti in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, a seguito della quale la Ditta ha richiesto una proroga fino al 26/06/2025, concessa da ARPAE con PG. 2025/76879;

Dato atto che, a seguito della complessità della documentazione integrativa da produrre, la Ditta ha richiesto una ulteriore proroga, concessa fino al 20/08/2025 ;

Acquisita la documentazione integrativa richiesta in data 20/08/2025 (ns PG. 2025/148708) e ritenuta esaustiva;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere di conformità urbanistico/edilizia, dell'Unione della Romagna Faentina in data 05/02/2025 (ns PG. 2025/24450);
- Parere del Servizio Ambiente dell'Unione della Romagna Faentina in data 12/11/2025 (ns, PG. 2025/200714) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali comprensivo anche del parere per la valutazione di impatto acustico;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2026/20406 del 02/02/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell' AUA a favore della Vettoresina Senio srl per la propria attività di lavorazione vetroresina sita in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti della responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **Di revocare l'Autorizzazione di Carattere Generale (ACG)** per le emissioni in atmosfera rilasciata da ARPAE con atto PG. 2022/26529 del 17/02/2022, a favore della Ditta **Vetroresina Senio srl (P.IVA 02700670397)**, con sede legale e attività di lavorazione vetroresina in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696;
2. **DI adottare l'AUA, ai sensi del DPR n.59/2013**, a favore della Ditta **Vetroresina Senio srl (P.IVA 02700670397)**, con sede legale e attività di lavorazione vetroresina in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.696, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza ARPAE;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") - di competenza comunale;.
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.1. Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE ;
 - **I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
 - 4.2. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - 4.3. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- 4.4. **Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
- 4.5. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4.6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. **DI FARE SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE:**
 - 5.1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 5.2. eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castelbolognese, al Consorzio di Bonifica, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. **DI RENDERE NOTO che:**
 - 9.1. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
 - 9.2. ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - 9.3. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del

D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	Pratica Sinadoc 6545/2025 L'Azienda, che svolge attività di lavorazione vetroresina, ha presentato un'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale; Precedentemente la Ditta era autorizzata per le emissioni in atmosfera con Autorizzazione di Carattere Generale rilasciata da ARPAE SAC con atto PG. 2022/26529 del 17/02/2022; Dall'esame della documentazione presentata in cui si individuano tutte le fasi di produzione, quelle che assumono rilevanza ai fini delle emissioni in atmosfera sono relative alle attività di applicazione resina, lavaggio utensili e saldatura di particolari in metallo. Occasionalmente vengono svolte operazioni di verniciatura dei manufatti realizzati e viene impiegata una cabina di essiccazione per i manufatti di grandi dimensioni, mentre gli articoli di piccole dimensioni vengono essiccati all'interno di un container. Entrambi gli impianti in cui si effettua l'essiccazione dei manufatti sono dotati di bruciatore alimentati a gasolio aventi rispettivamente una PTN pari a 191 kW (E6) e 84 kW (E15). E' altresì presente una caldaia per riscaldamento ad uso civile alimentata a gas metano avente una PTN pari a 29,5 kW (E13). Le operazioni di saldatura non riguardano materiali in acciaio inox. La cabina di aspirazione polveri, afferente al punto di emissione E10, è dotata di un sistema di abbattimento del materiale particolato come la cabina di verniciatura afferente al punto di emissione E12. Sulle restanti emissioni non sono previsti sistemi di abbattimento. Relativamente all'impatto odorigeno nella documentazione presentata non si ritrovano informazioni né valutazioni. Al riguardo si evidenzia che dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti, anche gestionali, al fine di evitare o limitare le emissioni potenzialmente odorigene. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs 152/06 ed alla Det. 14471/2021 della Regione Emilia Romagna nella documentazione presentata non si rilevano dichiarazioni in tal senso. Tra le materie prime utilizzate si rileva la presenza di sostanze classificate come H361d; si rappresenta in ogni caso come nel settore in questione, dette sostanze, contenute nelle resine e nel gelcoat, sono di norma rappresentate come, ad oggi, di impossibile sostituzione.
CONDIZIONI E INDICAZIONI	Il rilascio della presente autorizzazione per l'attività di lavorazione vetroresina, è condizionata dal rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – SALDATURA

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	10/12	h/mese
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE AVVOLGIMENTO E LAVAGGIO
UTENSILI**

Portata massima	16500	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV espresse come C totale	100	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E4/E5 – FORNI ESSICCAZIONE

Portata massima	3200	Nmc/h ognuno
Altezza minima	2,7	m
Durata	2/3	volte/anno
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
SOx	200	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E7/E8 – APPLICAZIONE RESINA

Portata massima	5500	Nmc/h ognuno
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV espresse come C totale	100	mg/Nmc
-------------------------------	-----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CABINA APPLICAZIONE RESINE (FONDI) - F.T.

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	3	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV espresse come C totale	150	mg/Nmc
-------------------------------	-----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – CABINA ASPIRAZIONE POLVERI -AU-

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	1-2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CABINA DI VERNICIATURA - F.T.

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	1-2	h/g per una volta al mese
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV espresse come C totale	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14 – CABINA DI ESSICCAZIONE VETRORESINA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	1-2	volte/anno
Temperatura	Ambiente	°C

	Concentrazione massima ammessa di inquinanti : <table><tr><td>Polveri</td><td>5</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>SOV espresse come C totale</td><td>100</td><td>mg/Nmc</td></tr></table>	Polveri	5	mg/Nmc	SOV espresse come C totale	100	mg/Nmc
Polveri	5	mg/Nmc					
SOV espresse come C totale	100	mg/Nmc					
PRESCRIZIONI	1. Per i punti di emissione indicati con E2, E7, E8, E9, E10, E12, E14 dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA da parte del SUAP. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna; 2. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. 3. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. 4. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.						

	Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
	Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
	Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
	Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
	Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
	Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
	Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
	Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*);

		ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
	Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
	(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	
	Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: • metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; • altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. 5. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano: • per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato; • le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. 6. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere	

numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

7. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
8. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

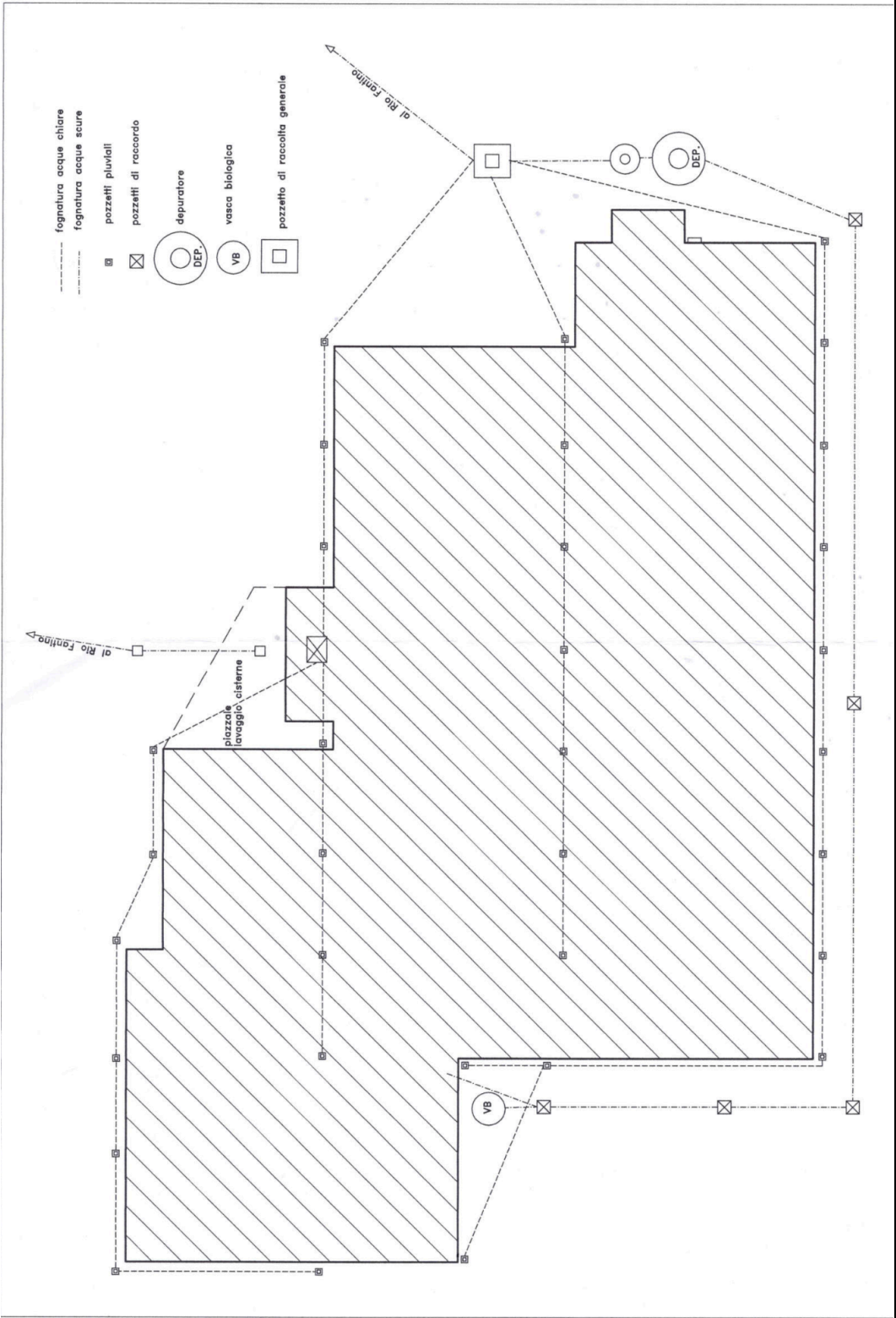
9. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
10. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
11. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
12. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
13. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
14. **Relativamente all'impatto odorigeno** la Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti, anche gestionali, al fine di evitare o limitare le emissioni potenzialmente odorigene.
15. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, **con la esclusione del punto di emissione E1 -**

	saldatura. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito <u>registro</u>, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare: • Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi; • Il quantitativo di materiale per saldatura utilizzato, con frequenza almeno mensile; • Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici sia ad uso civile che ad uso produttivo, con frequenza almeno annuale.
--	--

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	Pratica Sinadoc: 6545/2025 Lo stabilimento della ditta Vettoresina Senio S.r.l. sito in via Emilia Ponente n. 696 a Castel Bolognese è autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali (Rio Fantino) con autorizzazione rilasciata dal Comune di Castel Bolognese - prot. N. 4463 del 17/04/2004 - e che dalla documentazione tecnica presentata in allegato alla domanda di AUA e successiva integrazione documentale, risulta che non sono intervenute ad oggi variazioni quali-quantitative dello scarico e/o variazioni dei sistemi di trattamento; In sede di valutazione da parte dell'Unione della Romagna Faentina, autorità competente per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, è stato acquisito il parere Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in merito alla compatibilità idraulica degli scarichi diretti nel canale di scolo consorziale "Rio Fantino", Prescrizioni: 1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fossa Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente con cadenza almeno annuale, da Ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso la Ditta, a disposizione degli organi di vigilanza; 2. E' fatto obbligo di non immettere sostanze vietate ai sensi della normativa vigente; 3. Il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza tramite gli opportuni interventi di manutenzione; 4. Gli scarichi non dovranno modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali. 5. La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.
---	---

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.